



## REGOLAMENTO PER L'INSTALLAZIONE E L'UTILIZZO DI TELECAMERE ALL'ESTERNO DELL'ISTITUTO

- VISTO il D.Lgs. 30.6.2003 n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali entrato in vigore il 1° gennaio 2004;
- VISTO il "Provvedimento relativo ai casi da sottrarre all'obbligo di notificazione" del Garante per la protezione dei dati personali in data 31 marzo 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 6 aprile 2004, n. 81, ed in particolare il punto 6), lettera e);
- VISTO il provvedimento generale dell'autorità del Garante per la protezione dei dati personali dell'8 aprile 2010 recante titolo "Provvedimento in materia di videosorveglianza" che ha sostituito il provvedimento del 29.04.2004 recante titolo "Videosorveglianza. Le nuove garanzie per i cittadini";
- VISTO il "Provvedimento generale sulla videosorveglianza" del Garante per la protezione dei dati personali in data 29 aprile 2004, che aggiorna ed integra il provvedimento del 29 novembre 2000 (c.d."decalogo") pubblicato sul Bollettino del Garante n. 14/15, p. 28;
- PRESO ATTO dell'art. 3.1 del "Provvedimento generale sulla videosorveglianza" del 29 aprile 2004, che prevede:
  - a) una informativa minima agli interessati che devono essere informati dell'accesso o del transito in una zona videosorvegliata e dell'eventuale registrazione, come da modello semplificato di informativa "minima" individuato dal Garante, da attuarsi mediante cartelli segnalatori;
  - b) l'integrazione dell'informativa minima con un avviso circostanziato, che riporti gli elementi dell'art.13 del Codice sulla privacy, con particolare riguardo alle finalità e all'eventuale conservazione dei dati raccolti;
- CONSIDERATO che l'informativa "minima" viene adempiuta attraverso il posizionamento di appositi cartelli segnalatori nelle zone di installazione delle telecamere;
- CONSIDERATO che il medesimo "Provvedimento generale sulla videosorveglianza" stabilisce all'art. 3.5 che le ragioni delle scelte, richiamate negli articoli precedenti del medesimo provvedimento generale sulla videosorveglianza", inerenti gli adempimenti di sicurezza dei dati registrati, "devono essere adeguatamente documentate in un atto autonomo conservato presso il titolare e il responsabile del trattamento e ciò anche ai fini dell'eventuale esibizione in occasione di visite ispettive, oppure dell'esercizio dei diritti dell'interessato o di contenzioso";
- RILEVATA la necessità di effettuare nei locali dell'Istituto Bazoli-Polo, attività di controllo per la tutela degli ambienti e dei locali al fine di garantire anche la sicurezza dei dati, dei documenti e del materiale (nei limiti consentiti dall'art. 18 comma 2 D.Lgs. 196/2003).

Il Consiglio di Istituto, sentita la relazione del dirigente scolastico in merito alla necessità di installare e utilizzare delle videocamere fuori dell'istituto,

DELIBERA

Il seguente "Regolamento per l'installazione e l'utilizzo delle telecamere all'esterno della scuola"



## REGOLAMENTO PER L'INSTALLAZIONE E L'UTILIZZO DI TELECAMERE ALL'ESTERNO DELL'ISTITUTO

### Art. 1 Finalità

L'Istituto con il progetto di video sorveglianza vuole potenziare gli strumenti in suo possesso per il controllo e la sorveglianza degli accessi, per il controllo di atti di bullismo e di vandalismo su beni dell'Istituto o su beni temporaneamente collocati nell'area dell'Istituto. Serve a prevenire e reprimere atti delittuosi presso le sedi dell'Istituto; garantire un adeguato grado di sicurezza alla popolazione scolastica (dipendenti, studenti, docenti, etc.); tutelare gli immobili in gestione all'amministrazione scolastica; tutelare il patrimonio dei beni mobili presenti nelle sedi scolastiche. Il sistema di videosorveglianza adottato mira alla salvaguardia del patrimonio pubblico, il cui nocumento ricadrebbe sulla collettività sia in termini di costo sia in termini di rallentamento nell'erogazione dei servizi.

### Art. 2 Caratteristiche tecniche dell'impianto - dislocazione

Il sistema è composto da 9 telecamere di tipo fisso, componenti un sistema a circuito chiuso, con possibilità di visualizzazione infrarossa, posizionate sulle aree di accesso e, comunque, nelle zone perimetrali all'edificio, collegate ad un sistema di registrazione video posto all'interno dell'Istituto. Nella dislocazione delle telecamere sono state tenute in considerazione le seguenti linee guida: Le telecamere non inquadrano locali interni. Le telecamere non sono dotate di sistemi di rilevazione sonora che possano configurare l'ipotesi di intercettazione di comunicazioni e conversazioni.

### Art.3 Garanzie

Si garantisce che le immagini non siano in alcun modo impiegate come strumenti di sorveglianza a distanza dei docenti, del personale ATA, degli studenti e di altri utenti, sia riguardo alle attività da essi esercitate all'interno dell'Istituto, sia con riferimento alle abitudini personali.

I dati personali oggetto delle rilevazioni saranno trattati secondo la normativa vigente. I dati saranno inoltre raccolti in relazione alla sicurezza dell'Istituto, in modo pertinente, completo e non eccedente rispetto alle finalità per cui l'impianto è installato. La visione delle immagini può avvenire solo previa autorizzazione del titolare trattamento dati e previa "autenticazione" dello stesso titolare o dell'incaricato interno al trattamento dati.

L'attività di video sorveglianza e di registrazione delle immagini è svolta nell'osservanza della normativa vigente, assicurando il rispetto dell'espresso divieto che le immagini registrate possano direttamente o indirettamente avere interferenze nella vita privata dei soggetti interessati e tutelando la dignità delle persone riprese.

### Art. 4 Responsabile della gestione e del trattamento delle immagini.

Il Dirigente scolastico, ai sensi della L.675/96, è titolare della gestione e del trattamento delle immagini. Vigila sull'utilizzo dei sistemi e sul trattamento dei dati e delle immagini in conformità agli scopi perseguiti dall'Istituto ed alle disposizioni normative che disciplinano la materia ed in particolare alle eventuali disposizioni impartite dall'Autorità Garante per la protezione dei dati personali. Responsabile del



Istituto di Istruzione Secondaria Superiore  
"Luigi Bazoli" – "Marco Polo"  
sito web: [www.bazolipolo.it](http://www.bazolipolo.it)



trattamento dati è il D.S.G.A. dott. Ennio Calamassi. Incaricato del trattamento dati è il collaboratore vicario docente Amicabile A.. Il titolare e il responsabile, inoltre, custodiscono le chiavi per l'accesso al locale, in cui sono collocati i server che gestiscono la rete informatica dell'Istituto e le parole chiave per l'utilizzo dei sistemi. Il Dirigente Scolastico designa e nomina gli incaricati a cui affida i compiti specifici e le prescrizioni per l'utilizzo dei sistemi. Alle immagini in diretta provenienti dalle varie videocamere possono accedere soltanto il Dirigente e il Direttore SGA. Per l'esercizio dei diritti di cui all'art. 13 della L. 675/96, il cittadino potrà rivolgersi al responsabile della gestione e del trattamento dei dati, presso l'Istituto, secondo le modalità e la procedura prevista dall'art. 17 del D.P.R. 501/98.

Gli incaricati interni potranno operare la riproduzione delle immagini nei casi in cui debbano essere necessarie all'Autorità di P.S. o di P.G.. Non potranno essere divulgati in nessun altro caso. La copia delle immagini può avvenire solo previa autorizzazione del titolare trattamento dati e previa "autenticazione" dello stesso titolare .

#### **Art. 5 Principi di pertinenza e di non eccedenza**

Il trattamento effettuato mediante il sistema di videosorveglianza dell'Istituto sarà improntato, in linea con i principi fondamentali sanciti dalla L. 675/96 e dal D.lgs n. 196/03 ("Codice in materia di protezione dei dati personali"), ai principi di correttezza, pertinenza e non eccedenza, liceità, necessità, proporzionalità e finalità e nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone, con particolare riferimento alla tutela della riservatezza, alla identità personale e al diritto alla protezione dei dati personali delle persone, come prescritto dal provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali del 29/11/ 2000 (c.d. "decalogo") pubblicato sul Bollettino del Garante n. 14/15,aggiornato ed integrato dal "Provvedimento generale sulla videosorveglianza" del 29 /04/ 2004. E' vietato divulgare o diffondere immagini, dati e notizie di cui si è venuti a conoscenza nell'utilizzo degli impianti, nonché procedere a qualsiasi ingrandimento delle immagini al di fuori dei casi regolati dal presente regolamento. E' vietato utilizzare le immagini che anche accidentalmente dovessero essere assunte, per finalità di controllo anche indiretto sull'attività professionale dei dipendenti, secondo il disposto dell'art. 4 della Legge 20/05 1970 n. 300 (Statuto dei Lavoratori), e ferma restando la procedura prevista dal medesimo articolo. Per quanto non risulti disciplinato dal presente documento, si rinvia a quanto disposto dal Codice in materia di protezione dei dati personali ed ai provvedimenti a carattere generale del Garante per la protezione dei dati personali.

#### **Art. 6 Accertamenti di illeciti e indagini di Autorità Giudiziarie o di Polizia.**

Qualora fossero perpetrati, ai danni dell'Istituto e delle sue pertinenze, fatti qualificabili come ipotesi di reato, e dalla visione delle immagini registrate dalle telecamere emergessero, in relazione a tali fatti, notizie identificative, gli incaricati procederanno ai relativi adempimenti presso l'Autorità di P.S., affinché si proceda ai sensi dell'art. 347 C.C.P..

Tutte le telecamere hanno lo scopo di rilevare intrusioni illecite nell'edificio scolastico in orario notturno e in orari di chiusura dell'istituto. Qualora le registrazioni contengano fatti che possono portare ad ipotesi di reato o ad eventi rilevanti ai fini della sicurezza pubblica o della tutela ambientale solo gli organi di Polizia e l'Autorità Giudiziaria avranno accesso alle stesse. Gli apparati potranno essere utilizzati anche in relazione ad indagini di Autorità Giudiziaria o di Polizia.



**Art. 6 Conservazione delle immagini e custodia dei supporti magnetici od ottici.**

Le registrazioni sono tenute secondo la tempistica prevista per legge e sono messe a disposizione dell'Autorità Giudiziaria o di altre pubbliche Autorità solo in presenza di provvedimenti da queste emanati.

**Art. 7 Informativa**

La scuola con idonea cartellonistica e specifiche comunicazioni informa dell'esistenza del servizio di videosorveglianza, e pubblica il presente regolamento in cui si fornisce anche l'indicazione del responsabile a cui potranno rivolgersi per l'esercizio dei diritti di cui all'art. 13 della L. 675/9, le famiglie degli studenti all'atto dell'iscrizione, il personale scolastico al momento dell'assunzione in servizio e gli operatori delle aziende che per motivi di lavoro prestano servizio in Istituto. Il presente regolamento sarà pubblicato all'albo sul sito dell'Istituto e potrà essere visionato dal computer posto per il pubblico fuori della segreteria. Il presente regolamento in formato integrale viene pubblicato all'Albo dell'Istituto, e nel sito Internet dell'Istituto. Il medesimo regolamento potrà essere integrato o modificato con successivo provvedimento, in caso di variazione delle condizioni di applicazione.

La presenza dell'impianto di videosorveglianza è reso pubblico attraverso:

La pubblicazione sul sito internet dell'Istituto di Istruzione Superiore "Bazoli-Polo" del presente provvedimento concernente il funzionamento dell'impianto.

L'installazione di cartelli identificativi dell'area sorvegliata;

L'affissione in modo stabile all'albo dell'amministrazione del presente provvedimento.

L'attività del sistema è soggetta a rigorosa osservanza delle norme attinenti, vale a dire il D.Lgs. nr. 196/2003 e dalle risoluzioni emanate dal Garante per la protezione dei dati personali.

**Art. 8 Disposizioni attuative e di rinvio.**

Per tutto quanto non risulti disciplinato nel presente regolamento, si rinvia a quanto disposto dal Codice in materia di protezione dei dati personali ed ai provvedimenti a carattere generale del Garante per la protezione dei dati personali sopra richiamati.

Desenzano del Garda, 12 / 12 / 2013

Il Dirigente Scolastico  
Francesca Subrizi

Il trattamento dei dati personali effettuato mediante l'uso di sistemi di videosorveglianza non forma oggetto di legislazione specifica; al riguardo si applicano, pertanto, le disposizioni generali in tema di protezione dei dati personali. Il Garante ritiene necessario intervenire nuovamente in tale settore con il provvedimento **in materia di videosorveglianza - 8 aprile 2010**, che sostituisce quello del 29 aprile 2004.